

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE CULTURALE MANDRALISCA ETS**

Art. 1

(Origine)

1.1. La Fondazione Culturale Mandralisca di Cefalù trae origine dal testamento del Barone Enrico Pirajno di Mandralisca, depositato agli atti del notaio Giuseppe Gaetano Pernice di Cefalù il 30 ottobre 1864; è stata eretta in ente morale con regio decreto 21 luglio 1866 e ha quindi personalità giuridica. Essa, sorta con lo scopo di provvedere all'istruzione secondaria e liceale, dopo la regificazione del Liceo che ancora è intitolato al fondatore Mandralisca, svolge la sua funzione promuovendo iniziative e opere diverse tendenti al progressivo incremento culturale di Cefalù e delle Madonie.

Art. 2

(Denominazione - Sede - Durata - Scopi)

2.1. La Fondazione è denominata "Fondazione Culturale Mandralisca ETS", ha sede in Cefalù nel Palazzo Mandralisca, via Mandralisca n.13 e ha durata a tempo indeterminato.

2.2. La Fondazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e in particolare ha come scopo la tutela, la conservazione, la promozione e la valorizzazione dei beni d'interesse artistico e storico di cui al Testo Unico 42/2004 - detto Codice dei Beni culturali e del paesaggio - e successive modificazioni - costituenti il suo patrimonio culturale, nonché lo svolgimento di altre attività culturali e in particolare:

- a) conservare, incrementare e offrire alla pubblica osservazione le proprie raccolte, tenendo ordinato ed aperto al pubblico il suo museo;
- b) conservare, sviluppare e tenere aperta al pubblico la propria biblioteca, secondo le norme del relativo regolamento;
- c) conservare ed ordinare il proprio archivio, consentendone la consultazione agli studiosi;
- d) svolgere e promuovere attività culturali sia in campo umanistico che in campo scientifico, anche in collaborazione con scuole, università e altre istituzioni culturali e di ricerca, pubbliche o private, italiane e straniere; potrà quindi, a titolo esemplificativo, organizzare mostre, studi, ricerche, corsi, manifestazioni, spettacoli e costituire centri di studio e ricerca;
- e) svolgere e promuovere attività volte alla tutela e fruizione dei beni culturali e artistici e alla tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- f) esercitare attività editoriale relativamente alle materie di cui ai punti precedenti, utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione;
- g) svolgere attività di impresa sociale limitatamente alle materie di cui sopra.

2.3. La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 2.2, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di legge (oggi art. 6 del d.lgs. n. 117/2017).

2.4. La Fondazione, per il perseguimento di tali finalità può, a titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività direttamente connesse a quelle istituzionali:

- * stipulare tutti gli atti, contratti o convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- * amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- * raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta della propria attività istituzionale anche attraverso attività di merchandising e attività editoriale;
- * partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, fondazioni, società, consorzi ed ogni altro organismo la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi o comunque connessi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà anche prendere l'iniziativa per costituire o concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- * amministrare, gestire e disporre dei beni di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, anche concedendone l'uso a terzi per il perseguimento diretto o indiretto degli scopi istituzionali;
- * stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, che sia considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- * promuovere attività di "fund raising" e raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, non solo in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- * svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività idonea ovvero di supporto.

2.5. La Fondazione svolge i compiti di cui al presente articolo per favorire la crescita della comunità di Cefalù e quella del comprensorio delle Madonie e persegue finalità di solidarietà sociale; allo scopo favorisce l'accesso alle proprie attività, mediante agevolazioni e condizioni particolari, degli studenti, degli anziani e dei soggetti sfavoriti fisicamente, psichicamente o socialmente.

2.6. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate.

Art. 3 **(Patrimonio)**

3.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla sua dotazione patrimoniale mobiliare e immobiliare nascente dal testamento del Barone Enrico Pirajno di Mandralisca, detratti i beni nel tempo alienati o comunque sottratti alla Fondazione;
- da ogni bene mobile o immobile acquistato dalla Fondazione a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito e destinato al suo patrimonio espressamente o per legge.

Art. 4

(Mezzi per lo svolgimento dell'attività)

4.1. La Fondazione provvede ai compiti di cui all'art.2 mediante:

- a) i proventi delle proprie attività;
- b) i redditi del patrimonio di cui all'art.3;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla Fondazione per il raggiungimento del suo scopo, nonché le somme derivanti da raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche in concomitanza di campagne di sensibilizzazione, celebrazioni o ricorrenze;
- d) le somme pervenute alla Fondazione da terzi a qualsiasi titolo e non destinate a patrimonio;
- e) le somme ricavate da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui all'articolo 4.3;
- f) i contributi dei Sovventori.

Possono assumere la qualifica di Sovventori gli enti pubblici o privati, le persone giuridiche pubbliche o private, le persone fisiche - italiani o stranieri - che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi per la gestione in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero mediante la prestazione di un'attività, anche professionale, di particolare rilievo ovvero ancora con l'attribuzione in godimento di beni materiali o immateriali. I Sovventori destinano il proprio contributo a fondo perduto per almeno un triennio per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2.

Ogni Sovventore viene ammesso su sua domanda rivolta al Presidente della Fondazione nella quale dovrà essere specificato l'apporto che intende dare alla Fondazione; sulla domanda deciderà inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

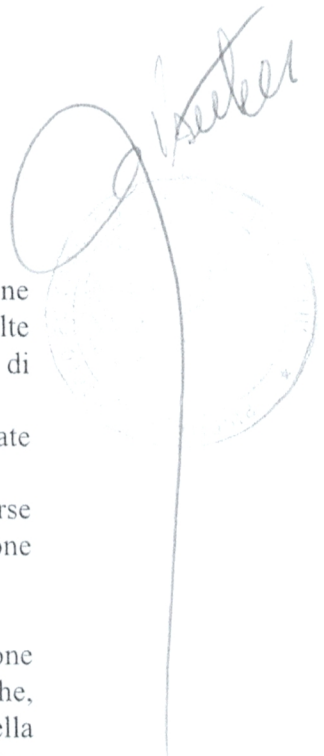
I nomi dei Sovventori devono essere iscritti in apposito Libro dei Sovventori tenuto dal Consiglio di Amministrazione con annotazione della data di ammissione e del contributo cui si sono obbligati, con indicazione in ogni caso del suo valore in denaro; se il contributo è per un tempo determinato ne va indicata la durata e allo spirare del termine il Sovventore va cancellato dal Libro.

I Sovventori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti.

La qualifica di Sovventore non è trasmissibile.

La qualifica di Sovventore può essere revocata dal consiglio di amministrazione, con delibera a maggioranza:

- in caso di inadempimento degli obblighi assunti;
- per condotta incompatibile con gli scopi e i valori etici della Fondazione.

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'G. Secker'. The stamp is faint and mostly illegible, but it is located on the right side of the page.

I Sovventori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per il tempo pattuito; i beni conferiti in proprietà e i contributi versati non possono essere restituiti.

I Sovventori nominano un loro delegato per partecipare, eventualmente, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come sarà precisato all'articolo 6. La nomina viene deliberata dai Sovventori mediante votazione - anche con mezzi telematici - alla quale possono partecipare i Sovventori che risultano iscritti nel Libro dei Sovventori da almeno tre mesi e che siano in regola con i contributi cui si sono obbligati; a ogni Sovventore spetta un numero di voti proporzionale a quello del valore del proprio contributo. I Sovventori hanno diritto alla rendicontazione di quanto da loro versato.

4.2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale precisate all'articolo 2.

4.3. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile; i beni del patrimonio della Fondazione potranno essere di regola alienati solo per acquistare altri beni patrimoniali o per esigenze di mantenimento e/o incremento del patrimonio.

4.4. La Fondazione può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

4.5. In caso di cessazione della Fondazione per qualsiasi causa, i beni mobili e immobili costituenti patrimonio della Fondazione saranno devoluti ai sensi del successivo articolo 11.

4.6. L'eventuale attribuzione in godimento di beni o la prestazione di servizi utili al perseguimento dei fini della Fondazione da parte dei Sovventori sarà disciplinata da apposita convenzione che stabilirà anche le modalità di utilizzazione e di manutenzione dei beni medesimi.

Art. 5

(Gestione finanziaria)

5.1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

5.2. Dopo la fine dell'esercizio finanziario deve essere redatto il bilancio consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il trenta aprile. Lo stesso Consiglio deve predisporre annualmente e approvare entro il trenta novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo.

5.3. Il bilancio consuntivo può essere comunicato ai Sovventori su loro richiesta.

5.4. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro. In ogni caso gli organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere nuove obbligazioni solo nel limite complessivo degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.



5.5. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; se necessario essi devono essere in via prioritaria destinati alla ricostituzione del patrimonio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, amministratori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 6
(Amministrazione)

6.1. La Fondazione è amministrata da un consiglio formato da cinque membri, nominati dal Sindaco di Cefalù. Di detti componenti, due sono nominati in base a designazione dell'Assessore regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e dell'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale o comunque dell'Autorità posta al vertice dell'Amministrazione Regionale che si occupa di beni culturali e di istruzione; nel caso in cui vi siano separati vertici per l'amministrazione dei beni culturali e dell'istruzione, ognuno designerà il suo componente in seno al consiglio.

I Consiglieri di amministrazione godono dei diritti ed esercitano i doveri connessi alle funzioni ricoperte nei limiti e secondo le prerogative previste dalle leggi e dal presente Statuto. Essi esercitano il proprio mandato nell'esclusivo interesse della Fondazione e non rappresentano gli Enti ed Organismi che li hanno nominati o designati, né ad essi rispondono.

I Sovventori, a seguito di riunione appositamente convocata dal Presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione, eleggono il loro delegato al fine di partecipare, eventualmente, alle riunioni del consiglio di amministrazione così come precisato dall'art. 6.

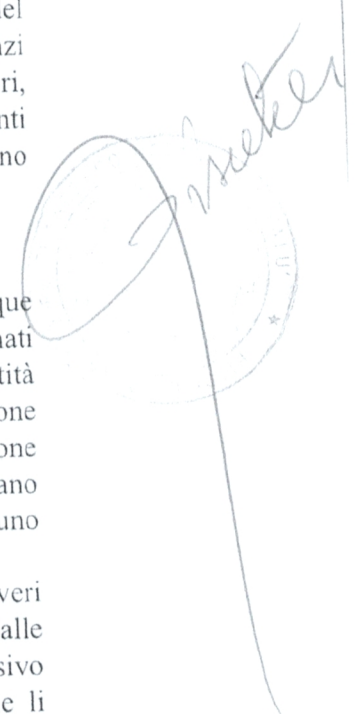
I componenti del consiglio di amministrazione e il delegato dei Sovventori durano in carica per sei anni dalla nomina, fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio di efficacia dell'incarico; essi mantengono comunque pieni poteri e si considerano in carica fino alla nomina dei loro successori.

I componenti del consiglio di amministrazione nominati in sostituzione di un membro cessato per qualsiasi causa restano in carica fino al momento in cui sarebbe cessato il loro predecessore.

I componenti del consiglio di amministrazione possono essere nominati nuovamente ove siano passati almeno tre anni dalla scadenza del mandato precedente.

6.2. I membri del Consiglio di amministrazione non hanno diritto ad alcuna retribuzione, neanche per i servizi resi alla Fondazione al di fuori dall'incarico di consigliere di amministrazione.

6.3. I componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra personalità che, per le attività che svolgono o hanno svolto, possono validamente contribuire al raggiungimento delle finalità della Fondazione, che possiedono i requisiti di onorabilità (assenza di condanne penali; non sottoposizione a fallimento o altre procedure concorsuali comprese quelle previste per i soggetti



non imprenditori; godimento dei diritti civili) e che comunque hanno tenuto una condotta irrepreensibile secondo il codice etico approvato dalla Fondazione.

Non possono essere nominati componenti del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono:

a) coloro che rivestono una carica pubblica elettiva o comunque di nomina politica o siano componenti di organi direttivi, di indirizzo o di rappresentanza, anche locali di partiti o movimenti politici, ovvero facciano parte anche in qualità di funzionari onorari, di comuni, province o regioni o enti pubblici da queste dipendenti;

b) i sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri di qualunque culto e coloro che, comunque, appartengono a qualsiasi ordine religioso;

c) chi percepisce, direttamente o indirettamente, compensi per servizi amministrativi dalla Fondazione o che abbia comunque rapporti di affari con essa;

d) chi ha lite pendente con la Fondazione;

e) coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art.2382 del codice civile;

f) coloro che pongono in essere condotte incompatibili con gli scopi, gli interessi e i valori etici della Fondazione.

Sono del pari ineleggibili e incompatibili i coniugi, i parenti e gli affini entro il secondo grado dei soggetti di cui alle superiori lettere a), c) e d).

Il sopravvenire di una delle superiori condizioni in capo ad un componente del Consiglio di amministrazione determina la sua decadenza immediata. Dell'avvenuta decadenza prende atto il Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

6.4. Non possono fare parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i coniugi, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli e gli affini fino al secondo grado. Ove una di tali situazioni sopravvenga, il Presidente del Consiglio di amministrazione assegna due settimane di tempo perché uno dei due componenti in condizione di incompatibilità rassegni le dimissioni. Ove ciò non avvenga, il Consiglio dichiara decaduto il più giovane di età.

6.5. Il consiglio di amministrazione si riunisce per discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno predisposto e sottoscritto dal presidente e inviato ai consiglieri almeno tre giorni prima con qualsiasi mezzo – anche telematico - che dia certezza della data di ricezione; le sedute saranno tuttavia valide anche in mancanza di tale formalità se sono presenti tutti i consiglieri in carica e nessuno eccepisca il difetto di convocazione, dichiarando in apertura di seduta di essere sufficientemente a conoscenza dei punti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

I componenti del consiglio che, senza giustificato motivo, pur ritualmente convocati, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dall'ufficio.

Il Presidente del consiglio di amministrazione, laddove lo ritenga opportuno, in relazione ad uno o più punti dell'ordine del giorno, potrà convocare il delegato dell'assemblea dei sovventori al fine di assumerne il parere non vincolante e senza diritto di voto.

6.6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche in video-audio conferenza, con i presenti dislocati in più luoghi, purché sia possibile l'accertamento dell'identità dei partecipanti e sia possibile per ciascuno dei partecipanti al consiglio e per il segretario percepire quanto detto dagli altri e intervenire nella discussione.

Di ciascuna seduta del consiglio è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della seduta e dal segretario.

6.7. Il Consiglio amministra la Fondazione e quindi delibera su tutte le materie relative all'amministrazione, decidendo il compimento di qualsiasi atto di amministrazione del patrimonio della Fondazione e il compimento di qualsiasi atto o operazione mobiliare o immobiliare, finanziaria o di partecipazione ad altri enti, consorzi, società o altri organismi collettivi svolgenti attività comunque connesse agli scopi della Fondazione. Il Consiglio in particolare, a titolo esemplificativo, potrà deliberare di compiere operazioni immobiliari e mobiliari e in particolare l'acquisto o l'alienazione dei beni patrimoniali della Fondazione nei limiti di quanto previsto all'art.4.3; di contrarre mutui e finanziamenti di qualsiasi genere, stipulare contratti di locazione e di locazione finanziaria assumendo la qualità di utilizzatore, prendere o concedere in godimento beni mobili e immobili e compiere qualsiasi altro atto anche di disposizione connesso agli scopi della Fondazione; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati; deliberare l'eventuale partecipazione della fondazione ad attività economiche di volta in volta individuate.

Sono fatti salvi gli atti di ordinaria amministrazione e gestione quali: i pagamenti di somme derivanti da rapporti in essere o da imposte e tasse e le spese di ordinaria manutenzione, che potranno essere compiuti dal solo Presidente, che dovrà comunque renderli.

Il Consiglio, inoltre:

- nomina il presidente;
- approva entro il trenta aprile il bilancio dell'esercizio precedente e la relazione annuale sulle attività svolte;
- approva entro il trenta novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- nomina l'Organo di Controllo monocratico e ne stabilisce il compenso;
- delibera sull'ammissione dei Sovventori nonché sulla loro esclusione nei casi di cui all'art.4.1;
- nomina, se lo ritiene opportuno, il direttore;
- delibera sull'assunzione e licenziamento del personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alla normativa tempo per tempo vigente;
- cura la tenuta dei libri e delle scritture previsti dalla legge;
- predispone i Regolamenti per lo svolgimento delle varie attività della Fondazione;
- delibera sull'acquisto o sull'alienazione dei beni patrimoniali della Fondazione;

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or a reference number.

- delibera sui contratti bancari, comprese anticipazioni, finanziamenti, mutui anche ipotecari;
- delibera le modifiche allo statuto;
- approva il Codice Etico;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Fondazione con le maggioranze previste dalla legge;
- quant'altro ad esso demandato dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 7

(Il Presidente)

7.1. Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno, a voti segreti e a maggioranza, il Presidente. Questi dura in carica fino al permanere della sua posizione di membro del Consiglio.

Il Presidente può designare uno dei componenti del consiglio a sostituirlo nelle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento; può anche attribuire specifiche deleghe ai consiglieri.

Le funzioni di cui ai commi precedenti sono gratuite.

7.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e, in tale qualità, assume la responsabilità dell'apparato organizzativo della Fondazione, esercitando le responsabilità e le prerogative connesse al ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii., di titolare del trattamento dati e di responsabile ai fini delle varie normative speciali applicabili alla Fondazione.

Egli, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, agisce e resiste in giudizio davanti a qualsiasi autorità Autorità Giudiziaria, Amministrativa o Contabile, nominando Avvocati, Professionisti, Ausiliari e Consulenti Tecnici di parte.

Il Presidente, nel perseguimento degli scopi statutari, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle singole iniziative della Fondazione, cura le relazioni con altri Enti, Istituzioni, Imprese pubbliche e private e altri Organismi o Soggetti.

7.3. Il presidente dirige l'attività della Fondazione e a tale scopo, tra l'altro:

- A) compie gli atti di ordinaria amministrazione come precisati all'articolo 6.7;
- B) dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio e comunque vigila sulla loro attuazione;
- C) attua lo svolgimento delle attività culturali ed economiche della Fondazione secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- D) vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- E) adotta, in caso di assoluta urgenza e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del consiglio, riferendo ad esso nella prima seduta successiva ai fini della ratifica.

Art. 8

(Direttore)

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, dipendente della Fondazione, al quale conferire il compito di dirigere le attività amministrative della Fondazione e al quale conferire anche poteri di rappresentanza.

Art. 9

(Rami di attività - Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione redige i Regolamenti per le varie attività della Fondazione e in particolare, anche per il Museo e per la Biblioteca, nonché un codice di comportamento etico ispirato ai principi del Codice del Terzo Settore e agli scopi della Fondazione.

In detti Regolamenti dovranno essere disciplinate sia le modalità interne per la gestione delle attività da parte dei soggetti a ciò deputati e sia le modalità esterne per la fruizione dei servizi da parte del pubblico.

Art. 10

(Controllo)

10.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di Controllo monocratico scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione contabile.

10.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore ovvero se così deciso dal Consiglio di Amministrazione, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In particolare, l'Organo di Controllo accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

10.3. L'Organo di Controllo partecipa - se invitato e senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Partecipa obbligatoriamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dedicate a predisporre e approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

10.4. L'Organo di Controllo può in qualunque momento procedere ad atti di ispezione o controllo nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione.

10.5. L'Organo di Controllo resta in carica per sei esercizi e scade alla data del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio consuntivo del sesto esercizio dalla carica.

10.6. Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso dell'Organo di Controllo al momento della nomina, in conformità alle norme di legge e nei limiti da queste stabiliti.

10.7. I componenti del Consiglio di Amministrazione, al fine di potere svolgere i loro compiti statutari e nel limite degli stessi, hanno diritto di esaminare anche i libri sociali obbligatori previsti dall'art.15 del D.Lgs n.117/2017 e ss.mm.ii. A tal fine, a tutela degli interessi di riservatezza e dei dati sensibili dell'attività della Fondazione, dovranno presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che, di concerto con il Segretario, stabilirà, nell'ambito degli orari di ufficio della Segreteria, il giorno e l'ora per

effettuare la consultazione dei documenti e degli atti necessari all'espletamento del loro incarico, nonché dei predetti libri sociali obbligatori. La consultazione, comunque, avverrà nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di trattamento, di trasmissione e di conservazione dei dati personali, nonché delle specifiche disposizioni interne alla Fondazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere di Amministrazione è tenuto alla riservatezza sui dati acquisiti ed al rispetto della normativa vigente in materia di privacy e di trattamento dei dati personali; qualora ne diffonda a terzi il contenuto, al di fuori dell'esercizio dei legittimi diritti di impugnazione o di segnalazione alle autorità competenti qualora emergano atti o fatti illeciti, decadrà immediatamente dal suo incarico, ponendosi ipso facto in contrasto con gli interessi di tutela, di salvaguardia e di riservatezza della Fondazione. Il componente del Consiglio di Amministrazione non potrà trarre copia dei libri sociali, ferma restando la possibilità di richiedere tale copia ai fini di un'impugnazione o di segnalazione di atti o fatti illeciti all'autorità giudiziaria o amministrativa.

Art.11

Estinzione della Fondazione

11.1. In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa prevista dalla legge, il suo patrimonio, nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 30 e 31 del Codice Civile e dell'art.9 del Codice del Terzo Settore, sarà devoluto a un altro ente avente scopi analoghi o affini ovvero a fini di pubblica utilità nei modi di legge.

11.2. In caso di estinzione della Fondazione, i Sovventori saranno liberati dagli obblighi assunti e i beni da loro concessi in semplice uso o godimento torneranno nella loro disponibilità.

Art.12

(Norma finale)

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, del Codice del Terzo Settore e delle leggi speciali in materia.

F.to: Vincenzo Garbo

Angelo Piscitello Notaio